

# **REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## ***Indice***

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Introduzione e linee guida

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Principi

Art. 4 – Definizioni

### **TITOLO II – ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA**

Art. 5 – Soglie

### **TITOLO III – METODI DI CALCOLO E POTERI**

Art. 6 - Metodo di calcolo del valore stimato del contratto

Art. 7 - Poteri autorizzativi e figure competenti

### **TITOLO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Art. 8 – Procedure di gara nazionale

Art. 9 – Procedure negoziali

Art. 10 – Affidamenti diretti

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

Art. 12 – Tempistica per la presentazione delle offerte

### **TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti

### **TITOLO VI – INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI**

Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

### **TITOLO VII – CLAUSOLE FINALI**

Art. 15 – Adeguamento alla normativa

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 17 – Affidamenti in house

Art. 18 – Entrata in vigore

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Introduzione e linee guida**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* - di seguito denominato “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.

2. Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le Linee Guida A.N.AC. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Il presente Regolamento è aggiornato al disposto della legge n. 120/2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» di conversione del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 e della legge di n. 108/2021 «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» di conversione del d.l. n. 77/2021.

3. In ragione di quanto previsto all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, Formula Imola S.p.A. ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre **un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie.**

4. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di Formula Imola S.p.A. finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie o di soglie previste dalla L. 120/2020 e s.m.i. saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

5. L’acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie potrà essere effettuata anche tramite centrali di committenza (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, SATER, ecc.).

6. Il Regolamento deve essere improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:

- assicurare un'adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi;
- assicurare l'imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario e l'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.

7. Formula Imola S.p.A. è società a socio unico CON.AMI. Formula Imola S.p.A. è sottoposta al controllo analogo dell'ente pubblico economico ed azienda speciale consortile CON.AMI, come previsto dall'art. 2 comma 2 lett. d) e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

8. Formula Imola S.p.A. ha lo scopo di gestire il Polo Funzionale Autodromo di Imola, da considerarsi strumento utile e necessario per il migliore e più efficace perseguimento delle funzioni istituzionali perseguite dal socio unico CON.AMI.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di Formula Imola S.p.A. finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia.

## **Art. 3 – Principi**

1. Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di economicità, comportante l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività, comportante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza, comportante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità, comportante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità, comportante l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto; il tutto ove sia possibile – in ragione dello specifico mercato di riferimento in cui opera Formula Imola S.p.A. – adottare il principio in esame.

2. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle azioni amministrative.

3. Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

4. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.

5. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella

eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

6. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento.

7. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

#### **Art. 4 – Definizioni**

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:

- *Codice*: Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

- *Impresa* (Formula Imola S.p.A.): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

- *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.

- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.

- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.

- *Elenchi di operatori*: elenco di fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- *Indagine di mercato*: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere noto prima dell'indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.

- *Procedura aperta*: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

- *Procedura ristretta*: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

- *Procedura negoziata*: procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

**TITOLO II**  
**ACQUISTI SOTTO SOGLIA EUROPEA**

**Art. 5 – Soglie**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

Euro 215.000,00	per gli appalti di forniture e di servizi
Euro 5.382.000,00	per gli appalti di lavori

2. Formula Imola S.p.A., nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

<b>Importi</b>	<b>Forniture e Servizi</b>	<b>Nomina Commissione</b>
Inferiori a 139.000,00 Euro	Affidamento Diretto	NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 139.000,00 a importi inferiori a 215.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 215.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

<b>Importi</b>	<b>Lavori</b>	<b>Nomina Commissione</b>
Inferiori a 150.000,00 Euro	Affidamento Diretto	NO, salvo nell'ipotesi in cui si affidi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

	base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.382.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 5.382.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

<b>Importi</b>	<b>Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria</b>	<b>Nomina Commissione</b>
Inferiori a 139.000,00 Euro	Affidamento Diretto	NO
da 139.000,00 a importi inferiori a 215.000,00 Euro	Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 215.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016 e L. 120/2020	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

### **TITOLO III**

#### **METODO DI CALCOLO E POTERI**

##### **Art. 6 – Metodo di calcolo del valore stimato del contratto**

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da Formula Imola sulla base della previsione massima di spesa, al netto dell'IVA, per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

## **Art. 7 – Poteri autorizzativi e figure competenti**

1. I soggetti competenti ad autorizzare l'avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono individuati in base alle deleghe aziendali.

Essendo Formula Imola S.p.A. sottoposta al controllo analogo di CON.AMI, restano in ogni caso ferme le disposizioni previste nel "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo di Formula Imola S.p.A. a socio unico".

2. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee Guida A.N.AC. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore.

3. Per gli affidamenti di importo compreso nelle deleghe aziendali conferite al Direttore Generale, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, le funzioni di RUP sono attribuite, salvo diversa e specifica determinazione, al Direttore Generale stesso.

4. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.

5. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente per valore come indicato nel precedente comma 1, dovrà procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

## **Art. 8 – Procedure di gara comunitarie**

1. Le procedure di gara comunitarie si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 215.000,00 per servizi e forniture in genere, tra cui anche i servizi in materia di architettura e ingegneria, ed a Euro 5.382.000,00 per i lavori.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste.

3. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

4. Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61, 62 e 63 del D.Lgs. 50/2016. Come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. c) della legge 120/2020 e s.m.i., in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tali casi nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

### **Art. 9 - Procedure negoziali**

1. Salvo l'affidamento diretto previsto dal successivo articolo 10, per le procedure sotto le soglie europee relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza.

2. Per gli affidamenti di servizi e forniture di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 120/2020 e s.m.i. occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno cinque operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai servizi – tra cui anche servizi di architettura ed ingegneria - e forniture di cui al precedente art. 5), ove esistenti.

3. Per gli affidamenti di lavori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 120/2020 e s.m.i. occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno cinque o dieci operatori economici (in base agli importi di cui alla tabella riferita ai lavori di cui al precedente art. 5), ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

4. La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile alle casistiche di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i., è effettuata mediante pec o mediante altra forma di comunicazione telematica, e deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 e s.m.i. e dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- j) la previsione dell'esclusione automatica individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto.

4. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. E' necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale di Formula Imola S.p.A.. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è obbligatoria e contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

#### **Art. 10 – Affidamento diretto**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

2. L'affidamento e l'esecuzione di servizi – anche attinenti all'architettura ed ingegneria - e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
4. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.
5. La richiesta dei preventivi può essere svolta preferibilmente via pec o tramite altra forma di comunicazione telematica.
6. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da Formula Imola e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici.
7. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad Euro 40.000,00 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
10. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
11. Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall'importo e fermo restando quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- o) affari notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
- q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc

#### **Art. 11 – Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, Formula Imola procede all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.

4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

#### **Art. 12 – Tempistica per la presentazione delle offerte**

1. I termini per la presentazione delle offerte negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 sono fissati da Formula Imola nelle richieste di offerte e/o negli inviti o comunque nel documento o avviso con cui si chiede la presentazione di preventivi od offerte.

2. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L. 120/2020, in relazione alle procedure ordinarie, si possono applicare le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **TITOLO V**

#### **ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

#### **Art. 13 – Modalità di esecuzione dei contratti**

1. Per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento e per le attività relative alla esecuzione degli stessi quali verifica del regolare andamento dell'esecuzione, contabilità dei lavori, dei servizi e delle forniture, collaudo e verifica della qualità e conformità delle prestazioni effettuate si fa riferimento a quanto disposto nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nella L. 120/2020 e s.m.i., fermi restando i principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e la tutela dell'interesse di Formula Imola S.p.A. in termini di economicità, efficacia, efficienza e tempestività delle azioni aziendali.

### **TITOLO VI**

#### **INDAGINI DI MERCATO E ELENCHI FORNITORI**

#### **Art. 14 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori**

1. Gli operatori economici da invitare, per i lavori, servizi e forniture alle procedure negoziate ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, a presentare preventivi ed offerte ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i., vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici, eventualmente istituiti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. L'avviso di avvio della procedura negoziata e di indizione di indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i

requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con Formula Imola S.p.A.. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato Formula Imola S.p.A. si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

3. L'avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo, riferito ai lavori, servizi e forniture di cui alle procedure negoziate ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i., non inferiore di norma a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

4. Nel caso in cui Formula Imola intenda pubblicare un avviso anche nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i., lo stesso sarà pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo di norma non inferiore a 7 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

5. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici, eventualmente istituiti da Formula Imola.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 – Adeguamento alla Normativa**

1. In caso di modifica, introdotta da norma di legge, dei valori delle soglie comunitarie saranno automaticamente allineati i corrispondenti importi del presente Regolamento. Il presente Regolamento si intenderà altresì modificato automaticamente nel caso di modifica normativa che incida sugli articoli del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 120/2020 e s.m.i. il cui contenuto sia citato o riportato nel presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento sarà modificato e/o sostituito con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della L. 21/06/2022 n. 78.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per ogni procedura di affidamento, selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, Formula Imola S.p.A. è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

2. Ove previsto dalla legge, Formula Imola provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

**Art. 17 – Affidamenti in house**

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'affidatario del servizio effettua preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e della successiva pubblicazione.